



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive
Settore Governo Titoli Minerari

DETERMINAZIONE N. / DEL .07.2010

PROF. 18858 REP. 466 DEL 9 LUG. 2010



Oggetto: Rinnovo della concessione mineraria denominata "MOLINO FALZU", in territorio del comune di Ardara e con impianto pertinenziale in regione "FRAIGAS" ad Ozieri - intestata alla Svimisa SpA, ai sensi e per gli effetti del R.D. n° 1443/27 e successive modificazioni

Il Direttore del Servizio

- Visto** lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26.02.1948, n°3 e relative norme di attuazione;
- Vista** la L.R. 07.01.77, n° 1 e successive modifiche, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- Vista** la L.R. 13.11.98, n° 31, concernente 'Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione' e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.G.R. 13.01.2000, n° 4, concernente la ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali, della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati e loro ridenominazione e successive modificazioni;
- Visto** il R.D. 29.07.1927, n° 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attività mineraria;
- Vista** la L.R. 07.05.1957, n°15 recante ' Norme integrative al R.D. 29.07.1927, n°1443, sulla disciplina dell'attività mineraria, sull'Autorizzazione d'Indagine e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 19.06.1979, n° 348 ed in particolare l'art.48 concernente, tra l'altro, il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio minerario;
- Vista** la L.R. 11.06.1990, n°16, riguardante la struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere cave e saline e successive modificazioni;
- Vista** la legge 07.08.90 n°241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la L.R. n° 40 del 22.08.1990, concernente norme sui rapporti fra cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- Visto** Il D.P.G.R. del 26.05.2009 concernente la nomina della Dott.ssa Paola Botta a Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato Industria;
- Visto** il DCG n° 838 del 27.12.1999, con il quale veniva accordata per anni 10 (dieci) con scadenza 26.12.2009, la concessione mineraria di 54,07 ettari, per feldspato e caolino, denominata 'MOLINU FALZU' nel territorio del comune di Ardara alla Società Svimisa SpA;

- Vista** l'istanza del 28.01.2008 con la quale la società Svimisa SpA C.F. 01055740920 con sede legale in SP 12 SESTU, titolare della concessione mineraria temporanea denominata "MOLINO FALZU" ricadente nel comune di ARDARA e con impianto pertinenziale ad Ozieri in località "FRAIGAS", ha chiesto il rinnovo della concessione;
- Vista** la dichiarazione di non sussistenza vincolo idrogeologico e forestale rilasciata dall'Ispettorato Forestale di Sassari in data 07.05.1999 prot. n° 13799;
- Vista** la dichiarazione di non sussistenza vincolo paesaggistico rilasciata dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione - Ufficio Governo del Territorio di Sassari in data 25.09.2009 prot. n° 1930/SS; e l'autorizzazione paesaggistica n° 487 del data 09.12.2009, relativa all'impianto pertinenziale di Ozieri, con prescrizioni;
- Vista** la dichiarazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari n° 4150 del 01.12.2009 con la quale viene espresso parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria in quanto i lavori insistono al di fuori dell'area archeologica proposta per il vincolo;
- Vista** La determinazione con la quale è stato espresso il parere positivo e viene approvato lo studio di compatibilità geologica e geotecnica riferito al progetto dei lavori di "Rinnovo della concessione mineraria per feldspato e caolino denominato Molino Falzu" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c. 6 lett. b delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Considerato** che l'istanza di rinnovo della concessione, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Ardara in data 8.01.2009 prot. 105 non ha dato luogo a reclami od opposizioni, ed inoltre che il Comune ha dichiarato che l'attività ha la compatibilità urbanistica con il PUC;
- Considerato** che l'istanza di rinnovo della concessione, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Ozieri in data 16.11.2009 non ha dato luogo a reclami od opposizioni, ed inoltre che il Comune ha dichiarato che l'attività ha la compatibilità urbanistica con il PUC;
- Considerato** che l'avviso della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del rinnovo della concessione mineraria è stato pubblicato sui quotidiani "La Nuova Sardegna" e "Repubblica" rispettivamente in data 15.02.2008 per quanto riguarda la Concessione ed in data 26.07.2008 per quanto concerne l'Impianto Pertinenziale;
- Vista** la delibera del n° 22/14 del 12.05.2009 della Giunta Regionale (pubblicata sul BURAS n° 23 del 16.07.2009) relativa al giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e ripristino ambientale con prescrizioni;
- Considerato** che la Svimisa SpA è in possesso della capacità economica richiesta dall'art. 15 del R.D. 29.07.1927 n° 1443 nonché della capacità tecnica maturata dalla società in campo minerario nel territorio della Regione Sardegna dove opera da molti anni;
- Considerato** che la Svimisa ha presentato in data 21.01.2010 il Piano di Gestione dei Rifiuti dell'Attività Estrattiva e che lo stesso viene approvato con riserva in attesa della conclusione del procedimento di approvazione delle linee guida afferenti il PGRE; La Società dovrà integrare a richiesta del Servizio il PGRE;
- Vista** la polizza di fideiussione n° 341396 del 05.07.2010 stipulata con la Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero per un importo di € 400.000 a garanzia dei lavori di ripristino e di applicazione del disposto del D. Lgs. 117/2008; la durata della polizza ha validità per l'intero progetto assentito e fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione;
- Atteso** che per tutto il periodo di durata del procedimento finalizzato al rinnovo della concessione, la Società si è fatta carico di garantire la custodia della miniera, nonché di pagare regolarmente i canoni minerari, la stessa attività si è intesa prorogata tacitamente;
- Valutati** tutti gli atti dell'istruttoria;
- Vista** l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge che il procedimento si è concluso positivamente;

Ritenuto di poter accordare alla Svimisa SpA per anni 18 (15 anni per la coltivazione e 3 anni per il completamento dei lavori di ripristino) il rinnovo della concessione 'MOLINO FALZU' in agro di Ardara con impianto pertinenziale in agro di Ozieri, dalla data della presente determinazione;

DETERMINA

- Art. 1** Alla società **Svimisa SpA** P.I. 0155740920 con sede legale in Sestu (CA) SP n° 65 Km 12, è accordato il rinnovo della concessione denominata "**MOLINO FALZU**" in territorio del Comune di Ardara provincia di Sassari con impianto pertinenziale in regione "**FRAIGAS**" in agro di Ozieri, provincia di Sassari;
- Art. 2** L'autorizzazione di cui al precedente articolo n°1 ha la durata di anni **18 (diciotto)** a decorrere dalla data della presente determinazione (15 anni per la coltivazione più 3 per il completamento delle opere di ripristino ambientale);
- Art. 3** l'area dalla concessione mantiene l'estensione, pari a **ettari 54**, delimitata in planimetria scala 1:10.000 IGM con una linea di colore rosso e descritta nel verbale di delimitazione e nella monografia dei vertici allegati alla Determinazione n° 838 del 27.12.1999;
- Art.4** Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna il canone annuo anticipato significando che in difetto verrà avviato il procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 40 del R.D. 1443/27.
Ai sensi della legge 537/93, art. 10, comma 2, il canone sarà aumentato annualmente in base "*alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente*".
- Art. 5** La Società ha l'obbligo di presentare le integrazioni che saranno richieste dal Servizio Attività Estrattive per quanto concerne il Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi e comunque ogni 5 anni ai sensi dell'art. 5 p. 4 del D.Lgs. 117/2008 è tenuta a far riesaminare il PGRE;
- Art. 6** La società titolare della concessione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree coltivate, o comunque non più funzionali all'attività, ai sensi dell'art. 9 della legge 30.07.1990, n. 221, concernente 'Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria', la cui esecuzione dovrà procedere contestualmente con i lavori di sfruttamento e secondo le indicazioni impartite dall'Assessorato dell'Industria ed eventualmente dagli altri uffici competenti;
La Società è inoltre tenuta a rispettare quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi compreso il monitoraggio del riempimento dei vuoti.
- Art. 7** L'importo della Polizza Fidejussoria potrà essere rivalutato in ragione degli indici ISTAT e sulla base della progressione dei lavori di riabilitazione ambientale effettuati, previa verifica da parte del Servizio Attività Estrattive;
- Art. 8** Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la Società concessionaria è tenuta:
- a) a comunicare le variazioni della denuncia di esercizio al Servizio Attività con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n° 624/96;
 - b) ad eseguire i lavori di sfruttamento in modo continuativo;
 - c) ad attenersi, scrupolosamente, alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione della attività estrattiva;
 - d) ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare, nei confronti del personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Assessorato Industria Servizio Attività Estrattive;
 - f) a presentare all'Assessorato Industria gli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) e relativi aggiornamenti, di cui dell'art. 6 del D.lgvo 624/96;
 - g) ad attestare annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro;

- h) a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
- i) a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area mineraria ed a trasmettere comunque mensilmente all'Assessorato Industria il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella miniera, anche se negativo;
- l) a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che venissero richiesti;
- m) a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, nella ragione sociale o nel domicilio legale della ditta come pure tutte le modifiche che si dovessero apportare all'atto costitutivo o allo statuto della società titolare, o che si dovessero verificare nella composizione del consiglio di amministrazione;
- n) a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge ogni variazione di personale responsabile dei lavori nell'area dell'esercizio estrattivo;
- o) ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nulla-osta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico-ambientali, storici e archeologici;
- p) a rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli uffici di cui al precedente punto o) in merito ai vincoli territoriali di competenza;
- q) a riconoscere ai proprietari dei fondi sui quali si esercita l'attività estrattiva, compresi entro la delimitazione areale, indennizzo adeguato agli eventuali danni arrecati;
- r) a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nella attività estrattiva, con relativa motivazione;
- s) a presentare entro l'ultimo trimestre di ciascun anno e ad attuare nel corso dell'anno successivo, il programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato dal Servizio Attività Estrattiva dell'Assessorato, nonchè il piano relativo al recupero ambientale.
- t) ad adeguare l'importo della fideiussione stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria;

Art. 9 la presente determinazione di concessione sarà inviata al Comune di Sassari e agli organismi competenti per materia;

Art. 10 La Svimisa SpA è tenuta a far pervenire all'Assessorato Industria Servizio Attività Estrattive, entro due mesi dalla data di ricevimento della presente determinazione, copia dell'avvenuta trascrizione relativa al rinnovo della concessione, presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio del titolo di concessione, che verrà successivamente trasmessa per conoscenza all'Assessorato delle Finanze, nonchè agli altri uffici pubblici aventi competenza concorrente;

Art. 11 la presente determinazione di concessione dovrà essere notificata, ai sensi e per gli effetti del R.D. n° 1443/27, ai proprietari dei fondi interessati dai lavori, a cura della società titolare;

Art. 12 Il rinnovo della concessione, di cui alla presente determinazione è accordato senza pregiudizi per gli eventuali diritti di terzi;

Art. 13 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato Industria da presentare in bollo entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, da parte di chiunque ne abbia interesse e/o al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Per quanto nella presente non riportato si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 14 Copia della presente determinazione viene comunicata, ai sensi della L.R. n. 31/98, al Direttore Generale e all'Assessore dell'Industria e pubblicata per estratto sul BURAS.

Cagliari 9 LUG. 2010

Il Tecnico istruttore
Dott. Giorgio Paolucci

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Paola Botta